CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - DEL-Reg.-SC_CAM - 0000105 - 01/04/2026 - 12:56

Campania/2026/FRG

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati

Alfredo Grasselli	Presidente
Domenico Cerqua	Primo Referendario
Tommaso Martino	Primo Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del 1° aprile 2026 ha adottato la seguente

PRONUNCIA DI ACCERTAMENTO

nel procedimento avente per oggetto l'esame della regolarità del rendiconto 2025 - XI Legislatura del gruppo "*Misto*" del Consiglio regionale della Campania, ex art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 (in particolare, l'articolo 1, commi 9 e seguenti);

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, che ha recepito, ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. 174/2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei Consigli regionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 6 dicembre 2012;

VISTA la legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge n. 174/2012;

VISTO l'art. 4 della legge regionale del 30 aprile 2002, n. 7 (c.d. *legge regionale di contabilità*);

VISTA la legge regionale 5 agosto 1972, n. 6, e s.m.i., recante norme sul "*Funzionamento dei gruppi consiliari*";

Consiglio regionale della Campania - Prot. 0006258/e del 01/04/2026 13:28 Registrato da: 3T2FV0 Segreteria Generale
01/04/2026 13.28-20260006258

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - SC_CAM - 0001896 - Interno - 01/04/2026 - 12:56

VISTA la deliberazione di orientamento interpretativo della Sezione delle autonomie del 5 aprile 2013, n. 12/SEZAUT/2013/QMIG, concernente l'applicazione dell'articolo 1, commi 9 - 12, del D.L. n. 174/2012, in materia di controllo da parte delle Sezioni regionali sui rendiconti dei Gruppi consiliari;

VISTA la deliberazione del 5 luglio 2013, n. 15/SEZAUT/2013/QMIG, con la quale la Sezione delle autonomie ha adottato un'ulteriore pronuncia di orientamento;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 2/2024 con cui il Presidente di questa Sezione regionale di Controllo ha individuato le funzioni del Presidente Aggiunto;

VISTO il decreto n. 1/2026 con cui il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania ha assegnato l'esame dei rendiconti dei Gruppi consiliari regionali della Regione Campania ai Magistrati della Sezione, secondo un criterio di rotazione, in base all'ordine di ruolo e a scorrimento;

VISTI il rendiconto del gruppo "*Misto*" del Consiglio regionale della Campania, relativo al periodo 1° gennaio-16 dicembre 2025 della XI Legislatura, nonché gli atti e i documenti allegati, inoltrati in data 10 febbraio 2026 con nota prot. n. 2644 e acquisiti in data 11 febbraio 2026 al n. 797 di protocollo della Sezione;

VISTA la deliberazione n. 75/2026/FRG del 25 febbraio 2026;

VISTA la nota di riscontro prot. 5678, trasmessa a mezzo pec il 25 marzo 2026 (prot. CdC n. 1692, di pari data);

VISTA l'istanza di deferimento del Magistrato istruttore;

VISTA l'ordinanza n. 62/2026 con la quale il Presidente ha convocato la Camera di consiglio;

UDITO il relatore, Primo Referendario dott. Tommaso Martino;

FATTO

1. In data 10 febbraio 2026, nel rispetto del termine di sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario previsto dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), è pervenuto alla Sezione regionale di controllo il rendiconto 2025 del gruppo consiliare "*Misto*", unitamente alla relativa documentazione.

Il periodo di riferimento per la rendicontazione di entrate e spese, ai sensi della normativa applicabile, è da individuare nell'arco temporale 1° gennaio - 16 dicembre 2025, posto che i Consiglieri regionali "*entrano nell'esercizio delle loro funzioni con il completamento delle operazioni di proclamazione. Fino a tale momento sono prorogati i poteri del precedente*

Consiglio regionale" (articolo 28 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6) e che la proclamazione dei Consiglieri regionali eletti nella tornata elettorale del 22-23 novembre 2025 è intervenuta il 17 dicembre 2025.

Dal rendiconto trasmesso emerge che nel 2025, per le spese di funzionamento del gruppo, il Consiglio regionale ha liquidato complessivamente euro 69.741,13, cui si è aggiunto un fondo iniziale di cassa di euro 136.067,98.

Le spese sostenute risultano complessivamente pari ad euro 205.809,11.

Con deliberazione n. 75/2026/FRG del 25 febbraio 2026 questa Sezione ha disposto la comunicazione al gruppo, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174/2012, della richiesta di regolarizzare, entro il termine di trenta giorni, alcune criticità emerse in sede di esame del rendiconto, nonché di trasmettere alcune integrazioni documentali.

Con nota prot. 5678, trasmessa a mezzo pec il 25 marzo 2026 (prot. CdC n. 1692, di pari data) dal Presidente del Consiglio regionale, il gruppo consiliare "*Misto*" ha fornito riscontro alle richieste istruttorie oggetto della ricordata deliberazione.

DIRITTO

2. L'AUTONOMIA CONTABILE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, "*le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali*".

Coerentemente con le premesse normative, gli statuti regionali hanno attribuito ai Consigli autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, prevedendo che le risorse necessarie per il relativo funzionamento siano costituite da trasferimenti derivanti dal bilancio dell'Ente Regione, che costituiscono spese obbligatorie per il bilancio regionale.

In particolare, per la Regione Campania già l'articolo 26, comma 2, dello Statuto (adottato con legge regionale del 28 maggio 2009, n. 6) ha attribuito al Consiglio regionale autonomia organizzativa nonché, nell'ambito dello stanziamento assegnato dal bilancio, amministrativa e contabile.

Dal punto di vista dell'allocazione delle risorse, lo stanziamento complessivo del bilancio di previsione del Consiglio è incluso nel bilancio della Regione, mentre le risultanze finali del conto consuntivo sono ricomprese nel rendiconto generale.

In base al sistema delineato dal citato decreto legislativo di armonizzazione contabile n. 118/2011 (segnatamente, dal relativo articolo 63, comma 3), contestualmente al rendiconto le regioni approvano il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali, secondo le modalità previste dall'articolo 11, commi 8 e 9 del testo normativo.

Le risultanze finali del rendiconto del Consiglio regionale confluiscono, dunque, nel rendiconto consolidato, come confermato dal successivo articolo 67, comma 3. A tal fine, il Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della regione, adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo (art. 67, comma 2).

Il perimetro di consolidamento, nonché le modalità e i criteri per il consolidamento, sono individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del d.lgs. n. 118/2011.

3. Il rendiconto dei gruppi consiliari come parte necessaria del rendiconto regionale

Con particolare riferimento al finanziamento pubblico dei gruppi regionali, le risorse finanziarie sono erogate a valere sul bilancio del Consiglio regionale, a sua volta alimentato, come rilevato, quasi esclusivamente (al netto delle partite di giro) dal bilancio della Regione. Con riferimento alla Regione Campania, l'articolo 40, comma 3, dello Statuto prevede che "*l'Ufficio di presidenza* [del Consiglio regionale], *sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento consiliare, all'assegnazione ai gruppi consiliari di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio*".

In questa cornice si inseriscono le disposizioni dettate dall'articolo 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge n. 174/2012, come convertito.

Segnatamente, il relativo articolo 1, comma 9, disciplina il rendiconto dei gruppi consiliari e la relativa articolazione, prevedendo che ciascun gruppo consiliare sia tenuto ad approvare un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate in sede di *Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano* e recepite con *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri*, al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della

contabilità (con l'indicazione delle risorse erogate e dei titoli in base ai quali sono effettuati i trasferimenti).

Al riguardo, giova sin d'ora precisare che, anche per l'esercizio 2025, occorre fare riferimento alle linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite con DPCM del 21 dicembre 2012 (pubblicato nella G.U. n. 28, del 2 febbraio 2013).

I gruppi consiliari sono tenuti, dunque, alla predisposizione del rendiconto con cadenza annuale (anche nei casi di estinzione anticipata del medesimo gruppo). Il principio di annualità è rafforzato dal collegamento con il bilancio regionale preventivo (con riferimento alla allocazione delle risorse) e consuntivo. Valga, a tal proposito, il richiamo contenuto nell'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 1 del D.L. n. 174/2012, nella parte in cui prevede che il rendiconto dei gruppi consiliari sia *"pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione"*.

Il collegamento con i documenti contabili regionali è sottolineato anche dalla giurisprudenza costituzionale, secondo la quale *"il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale"* (Corte costituzionale, sentenza n. 39/2014).

4. Il controllo della magistratura contabile sui rendiconti dei gruppi consiliari

È in questo quadro che si collocano le disposizioni che intestano alle Sezioni regionali della Corte dei conti il controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, sulla regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali, contenute nel medesimo articolo 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge n. 174/2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012).

Tali disposizioni - nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 - delineano le fasi procedurali, scandite da termini perentori, in cui si articola tale controllo. Nel dettaglio, il rendiconto - redatto nel rispetto delle linee guida ministeriali - è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale perché sia inviato alla competente Sezione regionale della Corte dei conti entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il controllo dei giudici contabili deve svolgersi entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, trascorso il quale la magistratura contabile non può più accertare, con effetto vincolante, l'irregolarità del rendiconto, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute, a carico del bilancio del Consiglio regionale, non "regolarmente" rendicontate.

Nel caso in esame la Corte dei conti esercita un sindacato imparziale su un atto che costituisce svolgimento del bilancio regionale (sentenza n. 39/2014 *cit.*, punto 2 cons. in diritto). Gli effetti di tale sindacato derivano direttamente dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento contabile pubblico. Infatti, secondo l'insegnamento della Consulta l'obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità, può ritenersi "*principio generale delle norme di contabilità pubblica*" essendo "*strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari*" (sentenza n. 39/2014, *cit.*).

Come è stato da tempo evidenziato, "*la Sezione non indica nel proprio pronunciamento gli effetti del deliberato, riconducibili, a ben vedere, direttamente alla legislazione vigente, la cui individuazione esorbita dai compiti tipici della Sezione ed è rimessa eventualmente all'ambito di responsabilità proprio del Consiglio regionale*" (cfr. SS.RR. in speciale composizione, deliberazione n. 5/2015).

L'eventuale obbligo restitutorio a carico dei gruppi consiliari, derivante *ope legis* dalla pronuncia di accertamento di irregolarità della magistratura contabile, ha la finalità di tutelare la regolarità della gestione del bilancio, congiuntamente a quella di ripristinarne l'equilibrio, ove leso da spese non adeguatamente documentate, anche nel senso della riferibilità alle finalità istituzionali dei gruppi, per ciò stesso suscettibili di inficiare la correttezza del rendiconto.

Va rilevato, a tale riguardo, che la Corte costituzionale ha progressivamente precisato la natura e i limiti del controllo affidato dalla Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali. A tal proposito, la Corte ha ribadito, più volte, che il controllo in esame "*se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della*

loro coerenza con le finalità previste dalla legge" (*ex multis*, sentenze n. 263/2014, n. 104/2016 e n. 260/2016).

Sulla scia della giurisprudenza costituzionale si sono collocate le Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti, le quali hanno evidenziato che il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari "*non assume natura meramente formalistica – come quello che avviene sui conti giudiziali – bensì involge aspetti sostanziali, in quanto deve attuarsi secondo i parametri della veridicità e della correttezza, che si atteggiano dunque come veri e propri parametri di legalità sostanziale, che spiegano e giustificano la prescrizione di cui al DPCM 21 dicembre 2012*" (Sezioni Riunite giurisdizionali in speciale composizione, sentenza 13 febbraio 2017, n. 10).

Il controllo della Corte dei conti mira a verificare, in via preliminare, l'integrità documentale del rendiconto, l'intestazione al gruppo a mezzo della firma del suo responsabile e la completezza dal punto di vista giustificativo (art. 3 DPCM), in modo da considerare provate le quantità rendicontate; tale controllo si incentra sull'applicazione dei principi di veridicità e correttezza (declinata in termini di "inerenza sostanziale" e necessità della spesa, oltre che di assenza di conflitti di interessi).

Segnatamente, secondo le linee guida, i parametri cui ancorare il giudizio di fatto e di diritto sono i seguenti:

1) principi di veridicità e correttezza: "*la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute*", mentre "*la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge*" (art. 1, D.P.C.M.);

2) divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. a), b), c) e d), del D.P.C.M. *cit.*);

3) non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all'acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, D.P.C.M. *cit.*);

4) specifica assunzione di responsabilità da parte del Presidente del gruppo consiliare in relazione ai compiti che gli sono attribuiti nell'ambito qui esaminato (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato, *ex* art. 2 del D.P.C.M. *cit.*);

5) obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, D.P.C.M. *cit.*);

6) completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3 DPCM), in particolare, *"per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi"* (art. 3, comma 3);

7) obbligo di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4, D.P.C.M. *cit.*).

5. I CRITERI DI ASSEGNAZIONE AI GRUPPI CONSILIARI DELLE RISORSE ECONOMICHE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Con riferimento alla Regione Campania, giova premettere che, ai sensi dell'art. 40, comma 1, dello Statuto, *"il regolamento* [del Consiglio] *disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari, che devono essere composti da almeno cinque consiglieri. Possono essere costituiti anche gruppi con almeno due consiglieri, purché siano eletti nella medesima lista elettorale e abbiano rappresentanza nel Parlamento nazionale o in quello europeo"*.

La disciplina del funzionamento dei gruppi consiliari, ivi compreso il loro finanziamento, è contenuta, in conformità alla normativa statutaria, nella legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 e s.m.i. (*"Funzionamento dei gruppi consiliari"*).

Con riferimento ai criteri di assegnazione ai gruppi consiliari delle risorse economiche per le spese di funzionamento, *"in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012" (che detta disposizioni per la "riduzione dei costi della politica nelle regioni")*, l'articolo 3 della legge in esame, nel testo vigente, prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale dell'Istat della popolazione residente"*.

6. IL RENDICONTO DEL GRUPPO CONSILIARE *"MISTO"*

Con nota prot. 2644 del 10 febbraio 2026, trasmessa a mezzo pec in pari data a questa Sezione e acquisita al prot. SC CAM n. 797 dell'11 febbraio 2026, il Presidente del Consiglio regionale campano ha inviato il rendiconto anno 2025 - XI Legislatura, del gruppo consiliare *"Misto"*.

Si riporta di seguito il prospetto, trasmesso dal gruppo, della situazione finanziaria risultante dal rendiconto esercizio 2025 - XI legislatura, redatto secondo il modello approvato con D.P.C.M. 21/12/2012.

	ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO	
		EURO
E1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	69.741,13
E2)	Fondi trasferiti per spese di personale	
E3)	Altre entrate (specificare)	
E4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	136.067,98
E5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	
	TOTALE ENTRATE	**205.809,11**
	USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO	
U1)	Spese per il personale sostenute dal gruppo	
U2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali	
U3)	Rimborso per missioni e trasferte del personale del gruppo	
U4)	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	
U5)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	6.000,02
U6)	Spese per consulenze, studi e incarichi	41.714,08
U7)	Spese postali e telegrafiche	
U8)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	
U9)	Spese cancelleria e stampati	
U10)	Spese per duplicazione e stampa	
U11)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	
U12)	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	
U13)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	
U14)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	
U15)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	
U16.1)	Altre spese (spese bancarie)	186,70
U16.2)	Restituzione residui al Consiglio Regionale	157.908,31
TOTALE USCITE		**205.809,11**
SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2025		
Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento		136.067,98
Fondo iniziale di cassa per spese di personale		
ENTRATE riscosse nell'esercizio		69.741,13
USCITE pagate nell'esercizio		205.809,11
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento		0,00
Fondo di cassa finale per spese di personale		0,00

Dal rendiconto inerente all'esercizio finanziario 2025 emergono:

- l'acquisizione di entrate per spese di funzionamento (voce E1) pari a euro 69.741,13 quale contributo 2025 per le spese di funzionamento del gruppo in esame;
- l'effettuazione di spese per un totale di euro 205.809,11, il cui valore comprende: euro 6.000,02 per spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici ed altre spese di comunicazione, anche web (voce U5); euro 41.714,08 per spese per consulenze, studi ed incarichi (voce U6); altre spese per complessivi euro 158.095,01 (voce U16), di cui euro 186,70 per imposte di bollo, commissioni e oneri bancari direttamente addebitati sul conto corrente (voce U16-1) ed euro 157.908,31 per la restituzione al Consiglio regionale, mediante giroconto effettuato al momento dell'estinzione del conto corrente bancario dedicato, delle somme non utilizzate al momento di cessazione dell'attività (voce U16-2).

Alla luce di tali movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio, il fondo di cassa finale per spese di funzionamento è risultato pari a zero, coerentemente con la chiusura del conto corrente bancario intestato al gruppo.

6.1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO

L'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6, modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012 ("Disposizioni di adeguamento al Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213") prevede che "*in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale Istat della popolazione residente*".

Con determinazioni dirigenziali del Dirigente responsabile del Servizio "*Gestione degli uffici di diretta collaborazione e supporto ed assistenza ai Gruppi consiliari e status dei consiglieri*" (DD), per l'esercizio 2025, «[verificato] *che sulla base dei dati ufficiali della rilevazione dell'Istat la popolazione residente in Campania al 1° gennaio 2025 è pari a 5.575.025* [...] *individui*», ai sensi dell'art. 40 dello Statuto della Regione Campania e dell'art. 19 del Regolamento interno del Consiglio regionale, tenuto conto che l'Assemblea elettiva è composta da n. 51 Consiglieri, ai Gruppi consiliari è stato liquidato, per il 2025, un contributo

annuo per ogni Consigliere pari ad € 10.465,71 [= € 5.000 + (0,05 x € 5.575.025/51)], corrispondente ad un contributo mensile per ogni Consigliere pari ad € 872,14 (= € 10.465,71/12).

Giova premettere che il gruppo consiliare "*Misto*" nel 2025 era composto, da gennaio ad agosto 2025, da n. 8 Consiglieri regionali e, da settembre a dicembre, da n. 11 Consiglieri regionali. In data 02 settembre 2025, infatti, i quattro Consiglieri Pasquale Di Fenza, Salvatore Aversano, Luigi Cirillo e Giuseppe Sommese sono confluiti nel Gruppo consiliare "*Misto*" ai sensi dell'art. 40, comma 2 dello Statuto della Regione e dell'art. 18, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio regionale; in data 24 settembre 2025, tuttavia, il Consigliere Luigi Cirillo ha aderito al Gruppo consiliare "*PSI - Campania libera con De Luca – Noi di centro – Noi campani*". La liquidazione dei fondi nel corso dell'esercizio 2025 è avvenuta, invece, per un numero di componenti pari a sette relativamente ai mesi da gennaio a settembre e per un numero di componenti pari ad otto relativamente al mese di ottobre e novembre, trovando applicazione il dettato dell'art. 40, comma 4 dello Statuto regionale, a norma del quale «*il consigliere regionale che nel corso del mandato cambia gruppo di appartenenza non porta, al nuovo gruppo al quale si è iscritto, i benefici economici e di status connessi alla carica*».

Il Consiglio regionale ha trasferito al gruppo consiliare *de quo* una somma complessiva pari a euro 69.741,13 mediante n. 11 atti amministrativi mensili.

La seguente tabella riporta le determine (con indicazione degli estremi dell'atto, del mese di riferimento e degli importi delle rate liquidate) del Dirigente *a interim* dell'U.D. "*Gestione degli Uffici di diretta collaborazione e supporto, assistenza a Gruppi consiliari e status dei Consiglieri del Consiglio regionale della Campania*" con le quali sono stati trasferiti i fondi.

Determine di liquidazione	Mese di riferimento	Importo in euro
Determina di Liquidazione n. 384 del 01.04.2025	Gennaio 2025	6.104,98
Determina di Liquidazione n. 383 del 01.04.2025	Febbraio 2025	6.104,98
Determina di Liquidazione n. 381 del 01.04.2025	Marzo 2025	6.104,98
Determina di Liquidazione n. 511 del 06.05.2025	Aprile 2025	6.104,98
Determina di Liquidazione n. 628 del 03.06.2025	Maggio 2025	6.104,98
Determina di Liquidazione n. 826 del 07.07.2025	Giugno 2025	6.104,98
Determina di Liquidazione n. 969 del 01.08.2025	Luglio 2025	6.104,98
Determina di Liquidazione n. 1049 del 01.09.2025	Agosto 2025	6.104,98
Determina di Liquidazione n. 1182 del 02.10.2025	Settembre 2025	6.104,98
Determina di Liquidazione n. 1295 del 31.10.2025	Ottobre 2025	7.819,19
Determina di Liquidazione n. 1426 del 01.12.2025	Novembre 2025	6.977,12
TOTALE ENTRATE		**69.741,13**

6.2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE

Nessuna somma risulta trasferita e/o accreditata per il personale del gruppo, essendo tale attività gestita esclusivamente dal Consiglio regionale.

L'articolo 1, comma 5, del D.P.C.M. 21/12/2012 prevede che *"il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali"*. L'art. 1, commi 1-3, della legge finanziaria regionale n. 5/2013 stabilisce che le spese per il personale dei gruppi consiliari siano sostenute direttamente dal bilancio del Consiglio regionale (a valere sul capitolo 5022) e attribuisce al Settore amministrativo dello stesso Consiglio la gestione delle procedure e le liquidazioni in favore dei beneficiari dei relativi contratti, nei limiti dell'articolo 5 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (*cfr.* anche gli indirizzi impartiti, nella materia *de qua*, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Campania con le delibere n. 236/2013, n.279/2013, n. 283/2013, e n. 321/2014).

Dunque, con la suddetta norma della legge finanziaria 2013 la Regione Campania ha accentrato in capo all'Organo consiliare la spesa per il personale, sicché nei rendiconti dei gruppi non figurano fondi trasferiti a tale titolo (per la medesima ragione, anche la voce *"fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale"* è sempre pari a zero).

Tale scelta di accentramento determina la conseguenza di sottrarre al sindacato sui rendiconti esercitato dalla magistratura contabile la voce di spesa in esame, ferme restando le verifiche che questa Sezione è chiamata a effettuare nell'ambito della parifica del rendiconto regionale. Resta fermo, altresì, che la spesa per il personale sostenuta direttamente dal Consiglio regionale possa costituire parametro per valutare, nell'ambito del presente sindacato sui rendiconti dei gruppi consiliari (e nei limiti in cui tale sindacato è ammesso), la spesa sostenuta per acquisire prestazioni da soggetti esterni, in particolare le spese per consulenze, studi e incarichi, tenuto conto delle prestazioni già offerte dal personale messo a disposizione dal Consiglio regionale.

7. Il riscontro ai rilievi della Sezione

Nella deliberazione n. 75/2026/FRG sono state evidenziate alcune criticità relative alle diverse voci di spesa indicate nel rendiconto.

Preliminarmente, in merito al procedimento autorizzativo della spesa veniva precisato che nella Nota Integrativa al rendiconto si legge, tra l'altro, che le procedure di acquisizione e contrattualizzazione sono a cura del Coordinatore Amministrativo, secondo le indicazioni previste dal Disciplinare nel quale, all'art. 11, si specifica altresì che il Responsabile Interno viene individuato nella figura del Coordinatore Amministrativo.

In sede di riscontro, al riguardo, si precisava che il Coordinatore Amministrativo, in quanto Responsabile Interno ai sensi dell'art. 11 del Disciplinare, è depositario degli atti

e di ogni documento contabile e dunque, è deputato ad attestare la conformità degli atti stessi. In virtù di tale considerazione, sin dal primo anno di attività e rendicontazione delle spese del Gruppo Misto il rendiconto è stato sottoscritto dal Presidente del Gruppo ed il Coordinatore amministrativo ha reso la dichiarazione di conformità all'originale di tutte le copie allegate. Ciò nonostante, in allegato al riscontro è stata comunque trasmessa anche la dichiarazione resa dal Presidente del Gruppo, di conformità delle copie di tutti gli atti allegati al rendiconto, a conferma della dichiarazione resa dal Coordinatore Amministrativo. Tale circostanza consente il superamento del rilievo, cionondimeno si raccomanda di prevedere espressamente nel disciplinare, o comunque in un eventuale contratto stipulato, le competenze del funzionario preposto al ruolo di Coordinatore Amministrativo. Invero, solo in sede di riscontro veniva trasmessa l'attestazione resa dal Presidente, di veridicità e correttezza delle singole spese sostenute dal Gruppo, che, precedentemente, non risultava in atti.

7.1 VOCE U5 - SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB

In data 2 gennaio 2025 veniva conferito un incarico, su proposta della Consigliera Roberta Gaeta, all'emittente televisiva *Televomero S.r.l.* "*...per la produzione e messa in onda di un programma televisivo di comunicazione istituzionale*". Il contratto, con durata dal 2 gennaio al 31 maggio 2025, salvo il periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il divieto ai sensi della normativa in materia di *par condicio,* prevedeva un costo pari ad euro 200,00 (Iva compresa) a puntata per un programma televisivo settimanale della durata max di 50' di comunicazione istituzionale. In pari data il Presidente autorizzava l'impegno della spesa per stimati € 4.200,00, salvo poi, a consuntivo, modificare l'iniziale autorizzazione, revocando parzialmente la spesa medesima in data 03.06.2025, in ragione delle disposizioni ex art. 1, comma 3, lett. D) del DPCM 21 dicembre 2012, che non consentono le spese inerenti alla già menzionata attività nel periodo antecedente alla data delle elezioni a tutela della *par condicio* nelle competizioni elettorali. Risultavano complessivamente realizzate, dunque, n. 12 trasmissioni televisive, per le quali sono state liquidate e pagate n. 3 fatture, ciascuna di importo pari ad € 800,00 (di cui € 655,74 come corrispettivo per la prestazione resa ed € 144,26 a titolo di IVA al 22%), per un importo complessivo pari ad € 2.400,00.

In data 9 giugno 2025, al termine della sospensione del periodo di divieto di comunicazione istituzionale, la Consigliera Gaeta aveva richiesto la predisposizione di un nuovo contratto con l'emittente televisiva *Televomero s.r.l.*, con durata dal 10 giugno 2025 al 5 agosto 2025, adducendo le medesime motivazioni della precedente richiesta. L'importo previsto per ogni singola puntata era, tuttavia, pari ad € 300,00 (comprensivo di Iva), anziché ad € 200,00 (comprensivo di Iva), come nel contratto precedente. Nella stessa data il Presidente autorizzava l'impegno della spesa pari a stimati € 2.700,00, salvo poi, a consuntivo, autorizzare la liquidazione ed il pagamento di n. 2 fatture, una di importo pari ad € 900,01 (di cui € 737,71 come corrispettivo per la prestazione resa ed € 162,30 a titolo di IVA al 22%) ed una di importo pari ad € 1.800,00 (di cui € 1.475,41 come corrispettivo per la prestazione resa ed € 324,59 a titolo di IVA al 22%), per un totale di € 2.700,00 corrispondente a n. 9 trasmissioni televisive complessivamente realizzate.

In data 24 luglio 2025 la Consigliera Gaeta aveva richiesto l'estensione del contratto sottoscritto in data 9 giugno, *"alla luce del positivo giudizio relativo alle attività svolte"*, fino al 30 settembre 2025, salvo sospensione nel periodo di divieto di comunicazione istituzionale in vigenza delle norme sulla *par condicio*. L'importo previsto per ogni singola puntata era pari ad € 300,00 (comprensivo di Iva). In data 06 agosto 2025 il Presidente autorizzava l'impegno della spesa pari a stimati € 1.500,00, salvo poi, a consuntivo, modificare l'iniziale autorizzazione, revocando parzialmente la spesa medesima in data 30.09.2025, in quanto a quella data, a causa della sospensione nel periodo di divieto di comunicazione istituzionale, dovuta al decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania, risultavano complessivamente realizzate n. 3 trasmissioni televisive, per le quali è stata liquidata e pagata n. 1 fattura per un importo complessivo pari ad € 900,01 (di cui € 737,71 come corrispettivo per la prestazione resa ed € 162,30 a titolo di IVA al 22%).

In totale, dunque, all'emittente televisiva *Televomero S.r.l.* sono state liquidate e pagate n. 6 fatture per un importo complessivo di € 6.000,02 (= € 2.400,00 + € 2.700,01 + € 900,01), a fronte della realizzazione di n. 24 trasmissioni televisive.

Con la delibera di comunicazione n. 75/2026 venivano segnalate le seguenti criticità, riguardo alle quali si invitava a fornire chiarimenti ed integrazioni documentali:

a) Mancata apposizione della marca da bollo sulle sei fatture emesse;
b) Mancata trasmissione della certificazione di attribuzione della partita Iva e della visura camerale aggiornata della società *Televomero S.r.l.*;

c) Mancata trasmissione del DURC relativo al periodo 31.03.2025 - 30.06.2025;

d) Mancata trasmissione della dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 2013, del legale rappresentante della società *Televomero s.r.l.*, nonché di assenza di legami di parentela e/o affinità con i Consiglieri regionali in carica;

e) Anomala procedura di comparazione con altri soggetti economici eroganti il medesimo servizio, esperita *"per le vie brevi"* dal Coordinatore Amministrativo del gruppo;

f) Aumento del costo per ogni singola prestazione, previsto negli ultimi due contratti, rispetto al costo previsto nel primo contratto;

g) Mancata trasmissione della documentazione probante la complessiva ed effettiva attività oggetto dell'incarico, con particolare riferimento all'inerenza della spesa, nonché al concreto rispetto del divieto di tra le attività istituzionali del Gruppo poste in essere dall'incaricato - così come richiesto dall'art. 3, comma 3 lett. a), del D.P.C.M. 21/12/2012 – e le iniziative politiche esterne, realizzate dal singolo consigliere regionale.

Con nota prot. 5678 del 25.03.2026 il gruppo ha riscontrato puntualmente i singoli rilievi mossi. In particolare:

- Con riferimento al punto sub a) il Presidente del gruppo ha precisato che le fatture emesse dalla società *Televomero s. r. l.*, in quanto riferite ad operazioni con *Iva per cassa*, ai sensi dell'articolo 32 D.L. 83/2012, non soggette all'imposta di bollo ex art. 6 - Tabella B, D.P.R. 642/ 1972, così come emerge dalla dichiarazione resa dall'emittente televisiva in data 06.03.2026 e trasmessa in allegato al riscontro istruttorio.
- Con riferimento al punto sub b) il Presidente del gruppo ha trasmesso quanto richiesto con la delibera di comunicazione.
- Con riferimento al punto sub c) il Presidente del gruppo ha trasmesso quanto richiesto con la delibera di comunicazione.
- Con riferimento al punto sub d) il Presidente del gruppo ha trasmesso la dichiarazione, resa in data 06.03.2026 dal legale rappresentante dell'emittente *Televomero s.r.l.*, di assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità e di legami di parentela e/ o affinità con i Consiglieri regionali in carica.
- Con riferimento al punto sub e) è stata trasmessa la dichiarazione resa dal Coordinatore Amministrativo del gruppo, nella quale si ribadisce che l'indagine di mercato

volta a certificare, ai sensi della lettera 2) del punto 2 dell'articolo 8 del Disciplinare, la congruita del corrispettivo della prestazione resa dall'emittente *Televomero s.r.l.* rispetto a servizi analoghi, è stata esperita *"per le vie brevi", esclusivamente telefonicamente o di persona,* con altre emittenti televisive e con altri Gruppi consiliari che usufruivano di analogo servizio.

- Con riferimento al punto sub f) è stata trasmessa l'attestazione resa in data 06.03.2026 dall'emittente *Televomero S.r.l.*, nella quale si dichiara che la richiesta di adeguamento del costo previsto per la realizzazione della singola trasmissione (da euro 200,00 a euro 300,00 a puntata) si è resa necessaria a causa della variazione del bacino di copertura (che è passato da bacino provinciale di Napoli e Caserta a bacino dell'intera area della Regione Campania), nonché per l'aggiunta di una replica di ciascuna trasmissione televisiva.
- Con riferimento al punto sub g) il Presidente del gruppo ha dichiarato di aver rendicontato con gli *"screenshot"* l'attività svolta dall'emittente *Televomero s.r.l.*, così come è avvenuto nell'anno finanziario 2024. Tuttavia, si è reso disponibile ad inoltrare eventualmente una copia digitale delle trasmissioni televisive realizzate, dalla quale è sempre possibile verificare, in sovraimpressione, l'indicazione dell'appartenenza della Consigliera Roberta Gaeta al Gruppo Misto.

Alla luce delle integrazioni e dei chiarimenti forniti, si ritengono superati i rilievi, cionondimeno si raccomanda per il futuro di esperire una procedura selettiva tale da garantire trasparenza, imparzialità ed economicità della scelta, per l'affidamento del suddetto incarico. Si raccomanda, altresì, di inserire già all'interno del contratto sottoscritto la dichiarazione, resa solo a seguito di delibera di comunicazione, dal legale rappresentante dell'emittente Televomero s.r.l., di assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità e di legami di parentela e/ o affinità con i Consiglieri regionali in carica.

7.2 VOCE U6 - SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED INCARICHI

Il Gruppo Misto ha dichiarato di aver sostenuto spese per consulenze, studi e incarichi (VOCE U6) per un importo complessivo pari ad € 41.714,08. Al riguardo va precisato, innanzitutto, che nel corso dell'esercizio 2025 sono state liquidate e pagate spese autorizzate nel 2024, per un totale di € 3.218,88 di cui: € 718,08 che si riferiscono alle ritenute d'acconto relative alle fatture di aprile e dicembre 2024 emesse dalla Dott.ssa Sodano ma pagate a gennaio 2025 *"per mero errore materiale"*; € 2.500,00 che si

riferiscono alla fattura emessa dalla società *E-Comunica s.r.l.* in data 30.12.2024 e pagata il 17.02.2025.

Nel corso dell'esercizio 2025, inoltre, sono stati instaurati cinque rapporti negoziali, per lo svolgimento di un incarico con funzione di consulenza e assistenza per le attività di comunicazione del Gruppo, per un importo totale pari ad € 38.500,00.

Con la delibera di comunicazione la Sezione segnalava alcune criticità comuni ai diversi incarichi affidati, rispetto alle quali formulava rilievi e richieste di chiarimenti ed integrazioni documentali, cui il Gruppo ha dato riscontro con la nota n. 5678 del 25 marzo 2026. In particolare, in ordine al requisito della necessità della spesa, si rilevava la mancanza di un'attestazione preventiva dell'assenza di personale funzionalmente già assegnato al Gruppo avente professionalità adeguata alla prestazione dell'attività conferita ad un consulente esterno, ai sensi dell'articolo 5, lettera d) del Disciplinare, nonché dell'assenza di un'attestazione delle eventuali richieste di assegnazione avanzate dal Gruppo all'articolazione organizzativa competente del Consiglio regionale.

Il Presidente del Gruppo riscontrava al riguardo dichiarando che alla pagina numero cinque di ciascun contratto stipulato con i professionisti viene precisato che nel contratto viene indicata, tra l'altro, l'attestazione di assenza di personale funzionalmente già assegnato al gruppo che svolge le suddette mansioni in maniera sufficiente. Ad ogni buon conto, in sede di riscontro istruttorio il Presidente del Gruppo ha ribadito l'assenza di personale qualificato già assegnato al gruppo. In merito alla mancanza di eventuali richieste di assegnazione avanzate dal Gruppo all'articolazione organizzativa competente del Consiglio regionale, invece, il Presidente ha specificato che il Consiglio regionale della Campania prevede una sola figura, interna all'organizzazione, con il prescritto tesserino di iscrizione all'Ordine dei giornalisti, con incarico di Elevata qualificazione di "Responsabile dell'Ufficio Stampa del Consiglio regionale", ad utilizzo esclusivo del medesimo Consiglio regionale.

Con la delibera di comunicazione si segnalava, altresì, che tutti gli incarichi erano stati affidati in assenza di una procedura selettiva tale da garantire trasparenza, imparzialità ed economicità della scelta, pur rilevando una qualche "forma istruttoria" da parte del Coordinatore Amministrativo. In sede di riscontro il Presidente precisava al riguardo che si tratta di contratti per i quali non è necessario procedere mediante l'indizione di una procedura selettiva, in quanto essi prevedono la prestazione di un'opera di natura intellettuale e presuppongono un rapporto *intuitu personae*, così come viene indicato

all'art. 5 del Disciplinare. Il Presidente richiamava, altresì, il dettato dell'art. 50 del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale *"per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono ..."*. Si rileva, al riguardo, come il citato art. 50 del d.lgs. n. 50/2016 è stato abrogato dal d.lgs. n. 36 del 31.03.2023 (*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*) che all'art. 226 recita *"Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, è abrogato dal 1° luglio 2023"*.
Con la deliberazione n. 75/2026/FRG del 25.02.2026 la Sezione segnalava, infine, alcune carenze documentali, in quanto risultava solo parzialmente dimostrata la più ampia attività contrattualizzata; peraltro, dalla documentazione trasmessa non emergeva la specifica riferibilità delle attività rendicontate al professionista incaricato, né tantomeno il concreto rispetto del divieto di commistione. In riscontro il Presidente del Gruppo precisava che le attività previste dall'articolo 2 del contratto sono, a titolo meramente esemplificativo, integrative rispetto a quelle contemplate per l'autorizzazione alla spesa, al fine di consentire, ove necessario, al professionista incaricato una maggiore dinamicità nell'espletamento delle attività di comunicazione del singolo consigliere tale da poter fornire il proprio ausilio per eventuali ulteriori esigenze, senza che tali attività dovessero necessariamente essere espletate e/o documentate.
Tenuto conto delle precisazioni e delle integrazioni documentali fornite dal Gruppo, il Collegio ritiene superati i rilievi mossi.

7.2.1 RILIEVO PER INCARICO AFFIDATO AL PROFESSIONISTA CIRO DE PINTO

In data 3 gennaio 2025 veniva sottoscritto un contratto per il conferimento al dott. De Pinto dell'incarico *"di fornire assistenza e collaborazione per le attività di comunicazione"* alla Consigliera Valeria Ciarambino. Tale contratto, con durata dal 3 gennaio al 30 settembre 2025, salvo il periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il divieto di svolgere attività di comunicazione ai sensi della normativa in materia di *par condicio*, prevedeva un compenso complessivo pari € 12.000,00 comprensivo di IVA e della cassa INPGI se dovuti, a fronte del quale sono state liquidate e pagate n. 3 fatture, ciascuna di importo pari ad € 4.000 (di cui € 3.844,23 come corrispettivo per l'attività svolta, € 153,77 a titolo di INPGI al 4% ed € 2,00 come imposta di bollo).

Con deliberazione n. 75/2026/FRG del 25.02.2026, la Sezione segnalava alcune carenze documentali, in quanto non risultava allegato al contratto il tesserino di iscrizione del dott. Ciro De Pinto all'Albo dei Giornalisti. In riscontro il Presidente del Gruppo trasmetteva copia del tesserino di iscrizione all'Ordine dei Giornalisti del Dr. Ciro De Pinto e, in merito alla parziale dimostrazione della più ampia attività contrattualizzata, fermo restando ciò che è stato dichiarato al riguardo per tutti i contratti di consulenza (v. *supra* § 7.2), precisava altresì, che tutti gli articoli, i comunicati stampa ed i documenti predisposti dal dott. Ciro De Pinto contenevano l'indicazione dell'appartenenza della Consigliera Ciarambino al Gruppo "*Misto*".
Tenuto conto delle precisazioni e delle integrazioni documentali fornite dal Gruppo, il Collegio ritiene superati i rilievi mossi.

7.2.2 Rilievo per incarico affidato al professionista Sonia Sodano

In data 26 febbraio 2025 veniva sottoscritto un contratto per il conferimento dell'incarico alla dott.ssa Sodano Sonia "*quale addetto ai comunicati stampa e gestione della pagina Facebook*" del Consigliere Felice Di Maiolo, con durata dal 26 febbraio al 30 settembre 2025. Il compenso per l'intera prestazione era stato pattuito in € 5.000,00 comprensivo di IVA e della cassa INPGI se dovuti, a fronte del quale sono state liquidate e pagate n. 2 fatture, ciascuna di importo pari ad € 2.500,00 (di cui € 2.401,85 come corrispettivo per l'attività svolta, € 96,15 a titolo di INPGI al 4% ed € 2,00 come imposta di bollo).
Con deliberazione n. 75/2026/FRG del 25.02.2026, la Sezione segnalava alcune carenze documentali, in quanto non risultava allegata al contratto la certificazione di attribuzione della partita Iva alla dott.ssa Sodano e risultava solo parzialmente dimostrata la più ampia attività contrattualizzata; peraltro, dalla documentazione trasmessa non emergeva la specifica riferibilità delle attività rendicontate al professionista incaricato, né tantomeno il concreto rispetto del divieto di commistione. In sede di riscontro il Presidente del gruppo trasmetteva la richiesta certificazione di attribuzione della Partita IVA. In merito alla parziale dimostrazione della più ampia attività contrattualizzata, invece, fermo restando ciò che veniva dichiarato al riguardo per tutti i contratti di consulenza (v. *supra* § 7.2), il Presidente precisava, altresì, che tutta l'attività svolta e rendicontata dalla dott.ssa Sodano è prevalentemente riferita alle pagine *Facebook* del Consigliere

Felice Di Maiolo nella cui *Home Page*, come in ogni pagina successiva, viene ben evidenziata l'appartenenza del medesimo Consigliere al Gruppo "*Misto*", come emerge dall'allegato 11 al riscontro istruttorio.
Tenuto conto delle precisazioni e delle integrazioni documentali fornite dal Gruppo, il Collegio ritiene superati i rilievi mossi.

7.2.3 RILIEVO PER INCARICO AFFIDATO AL PROFESSIONISTA MODESTINO FEOLA

In data 2 gennaio 2025 veniva sottoscritto un contratto per il conferimento di un incarico professionale al dott. Sandro Feola per lo svolgimento delle attività di estensione dei comunicati stampa e preparazione di *dossier* e/o di tracce e/o testi finalizzati alla comunicazione e alle esternazioni e/o interventi pubblici del Consigliere Giovanni Mensorio, con durata dal 2 gennaio al 30 settembre 2025. Il compenso per l'intera prestazione era stato pattuito in € 7.000,00 comprensivo di IVA e della cassa INPGI se dovuti, a fronte del quale sono state liquidate e pagate n. 2 fatture, ciascuna di importo pari ad € 3.500,00 (di cui € 3.431,37 come corrispettivo per l'attività svolta, € 68,63 a titolo di INPGI al 2%). La Sezione, con deliberazione n. 75/2026/FRG, segnalava anche in questo caso alcune carenze documentali, in quanto risultava solo parzialmente dimostrata la più ampia attività contrattualizzata; peraltro, dalla documentazione trasmessa non emergeva la specifica riferibilità delle attività rendicontate al professionista incaricato, né tantomeno il concreto rispetto del divieto di commistione. In sede di riscontro il Presidente riportava quanto dichiarato al riguardo per tutti i contratti di consulenza (v. *supra* § 7.2). Tenuto conto delle precisazioni fornite dal Gruppo, il Collegio ritiene superati i rilievi mossi.

7.2.4 RILIEVO PER INCARICO AFFIDATO ALLA SOCIETÀ E-COMUNICA S.R.L.

In data 6 marzo 2025 veniva sottoscritto un contratto per il conferimento di un incarico professionale alla Società *E-Comunica S.r.l.* per la gestione della Pagina *Facebook* e del profilo *Instagram* istituzionale del Consigliere Francesco Cascone, con durata dal 6 marzo al 30 settembre 2025. A tal fine, il Consigliere dichiarava di aver proceduto alla scelta della Società *E-Comunica S.r.l.*, la cui legale rappresentante Nastro Maria risulta iscritta all'Ordine dei Giornalisti, in considerazione della marcata componente fiduciaria dell'incarico fondato sull'*intuitu personae*, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del Disciplinare adottato dal Gruppo Misto. Il compenso per l'intera prestazione era stato pattuito in € 6.500,00 comprensivo di IVA ed ogni altro onere, a fronte del quale sono state liquidate

e pagate n. 2 fatture, una di importo pari ad € 3.000,00 (di cui € 2.459,02 come corrispettivo per l'attività svolta ed € 540,98 a titolo di IVA al 22%) ed una di importo pari ad € 3.500,00 (di cui € 2.868,85 come corrispettivo per l'attività svolta ed € 631,15 a titolo di IVA al 22%).

Con la delibera di comunicazione questa Sezione segnalava alcune criticità. In particolare, veniva innanzitutto segnalato che l'attività svolta, per alcuni aspetti, sembrerebbe essere riconducibile non alla voce U6 (Consulenze, studi e ricerche) della spesa quanto alla voce U5 (Redazione, stampa e spedizione di pubblicazione o periodici e altre spese di comunicazione anche Web). In secondo luogo, veniva sottolineato che l'incarico fosse stato affidato alla società *E-Comunica S.r.l.* (persona giuridica), sebbene fosse stata dichiarata esplicitamente una *"marcata componente fiduciaria"* dell'incarico fondato sull'*intuitu personae* nei riguardi dell'attuale Amministratore dott.ssa Maria Nastro (persona fisica). Venivano, infine, segnalate alcune carenze documentali, in quanto non risultavano allegati al contratto il tesserino di iscrizione all'Albo dei giornalisti della dott.ssa Nastro Maria, la certificazione di attribuzione della Partita IVA ed il DURC aggiornato alla data dell'affidamento dell'incarico, all'emissione della fattura, ed al relativo pagamento a mezzo di bonifico. Risultava, altresì, solo parzialmente dimostrata la più ampia attività contrattualizzata; peraltro, dalla documentazione trasmessa non emergeva la specifica riferibilità delle attività rendicontate al professionista incaricato, né tantomeno il concreto rispetto del divieto di commistione. In riscontro il Presidente del Gruppo trasmetteva la documentazione integrativa richiesta.

Inoltre, in merito all'allocazione nel rendiconto della spesa sostenuta per l'affidamento di tale incarico, il Presidente precisava che all'articolo 2 del contratto stipulato con la società *E-Comunica S.r.l.* veniva indicata l'attività di *"Responsabile"* dei profili social istituzionali (pagina *Facebook* e profilo *Instagram*) del Consigliere regionale Francesco Cascone, la quale è riconducibile, dunque, unicamente alla voce U6 (Consulenze, studi e ricerche) della spesa e non alla voce U5 (Redazione, stampa e spedizione di pubblicazione o periodici e altre spese di comunicazione anche Web). Riguardo ai presupposti per la richiesta di conferimento dell'incarico alla società *E-Comunica S.r.l.* il Presidente ha trasmesso la dichiarazione del Consigliere Cascone, dalla quale è emerso che la scelta di tale società è stata dettata dalla *"marcata componente fiduciaria"* dell'incarico fondato sull'*intuitu personae,* derivante dalla conoscenza diretta della medesima società e della fiducia incondizionata nei confronti della professionista Maria Nastro.

In merito alla parziale dimostrazione della più ampia attività contrattualizzata, infine, in sede di riscontro il Presidente riportava quanto dichiarato al riguardo per tutti i contratti di consulenza (v. *supra* § 7.2).

Alla luce delle integrazioni e dei chiarimenti forniti, il Collegio ritiene superati i rilievi.

7.2.5 RILIEVO PER INCARICO AFFIDATO AL PROFESSIONISTA ANTONIO SICA

In data 6 marzo 2025 veniva sottoscritto un contratto per il conferimento di un incarico professionale al dott. Antonio Sica *"per lo svolgimento delle attività (...): quale estensore di comunicati stampa e gestore dei social e pagine Facebook, nonché preparazione di tracce e/o testi finalizzati alla comunicazione, esternazione"* del Consigliere Corrado Matera (Presidente del Gruppo), con durata dal 6 marzo al 30 settembre 2025. Il compenso per l'intera prestazione era stato pattuito in € 8.000,00 comprensivo di IVA e della cassa INPGI se dovuti e di ogni altro onere (oltre alla marca da bollo come per legge), a fronte del quale sono state liquidate e pagate n. 2 fatture, per un importo complessivo pari ad€ 7.996,00, ciascuna di importo pari ad € 3.998,00.

Con la delibera di comunicazione questa Sezione segnalava la discrasia tra il soggetto firmatario del contratto dott. Sica ed il soggetto intestatario delle fatture emesse (Freedom Comunicazioni). Venivano inoltre segnalate alcune carenze documentali, in quanto non risultava allegata al contratto la certificazione di attribuzione della Partita IVA alla suddetta società e risultava solo parzialmente dimostrata la più ampia attività contrattualizzata; peraltro, dalla documentazione trasmessa non emergeva la specifica riferibilità delle attività rendicontate al professionista incaricato, né tantomeno il concreto rispetto del divieto di commistione.

In merito al primo rilievo il Presidente del Gruppo riscontrava, con la nota n. 5678 del 25 marzo 2025, precisando che la società *"Freedom Comunicazioni"* di Antonio Sica ha come forma giuridica quella di un'impresa individuale che, in quanto tale, prevede come unico soggetto titolare firmatario il dott. Antonio Sica, così come si evince anche dalla visura camerale allegata al riscontro e comporta che la stipula di un contratto sia valida sia se esso risulta intestato alla persona fisica (titolare), sia se intestato alla ditta individuale rappresentata dal titolare, in quanto si tratta giuridicamente della stessa persona. In merito alla parziale dimostrazione della più ampia attività contrattualizzata, invece, fermo restando quanto dichiarato al riguardo per tutti i contratti di consulenza (v. *supra* § 7.2), il Presidente precisava altresì che tutti

gli articoli, i comunicati stampa e le pagine *Facebook* predisposti dal dott. Antonio Sica contenevano l'indicazione dell'appartenenza del Consigliere Matera al Gruppo "Misto".

Alla luce delle integrazioni e dei chiarimenti forniti, si ritengono superati anche tali ultimi rilievi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania

ACCERTA

la regolarità del rendiconto 2025 - XI Legislatura del Gruppo consiliare "*Misto*" nei termini, con le precisazioni e le raccomandazioni di cui in parte motiva.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura del Servizio di supporto alla Sezione, al Presidente del Consiglio regionale della Campania, nelle forme di legge, per il seguito di competenza.

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026.

Il Magistrato relatore
Tommaso Martino

Il Presidente
Alfredo Grasselli

Depositato in Segreteria in data 1° aprile 2026
Per il Direttore del Servizio di supporto
Dott. Mauro Grimaldi